

Contratto del parco 2024 - 2033

tra

i Comuni soci

e

l'Associazione

Parco Val Calanca

(Ente promotore del Parco Val Calanca)



CANDIDATO
PARCO NATURALE
REGIONALE



graubünden



Art. 1 Comuni del parco e perimetro

¹ I Comuni firmatari aderiscono al Parco Val Calanca, un parco naturale regionale d'importanza nazionale secondo la Legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN)¹ e l'Ordinanza sui parchi d'importanza nazionale (OPar)² della Confederazione. I Comuni che sottoscrivono questo contratto, in quanto Comuni del parco sono soci dell'Associazione Parco Val Calanca.

² Il perimetro del parco comprende, con riserva del consenso da parte dei Comuni, tutti i Comuni il cui territorio rientra, integralmente o parzialmente, nel perimetro, nello specifico: Buseno, Calanca, Rossa, Santa Maria in Calanca e Mesocco (solo i territori situati topograficamente in Val Calanca). Il perimetro esatto è raffigurato nella cartina allegata.

³ Con questo contratto i Comuni coinvolti e l'Associazione Parco Val Calanca stabiliscono i principi per lo sviluppo del parco durante la prima fase decennale di esercizio (2024 – 2033).

⁴ Con la stipulazione del contratto i delegati designati dai Municipi assumono le seguenti competenze:

- a) Rappresentanza degli interessi dei Comuni nell'Assemblea dei delegati dell'Associazione Parco Val Calanca.
- b) Delibera del perimetro definitivo e della Charta all'Assemblea dei delegati dell'Associazione Parco Val Calanca.

Art. 2 Obiettivo e scopo

¹ Secondo l'articolo 23g LPN e gli articoli 20 e 21 OPar, il Parco Val Calanca costituisce uno strumento per lo sviluppo regionale sostenibile, al fine di promuovere le attività economiche sostenibili e di conservare e valorizzare la qualità della natura e del paesaggio. I progetti e le attività promosse dal parco si fondano sugli obiettivi strategici definiti dalla Confederazione (UFAM):

- a) Biodiversità e paesaggio: conservazione e valorizzazione.
- b) Rafforzamento delle attività economiche sostenibili.
- c) Sensibilizzazione ed educazione ambientale.
- d) Gestione, comunicazione e garanzia territoriale.
- e) Ricerca.

² I progetti e le attività promosse dal parco si fondano inoltre sugli obiettivi strategici dell'Associazione Parco Val Calanca:

- f) Gli spazi vitali, la flora e la fauna indigene sono mantenuti, curati e valorizzati al fine di favorire la biodiversità.
- g) Lo sviluppo qualitativo del paesaggio è incentivato grazie alla collaborazione tra i Comuni del Parco Val Calanca e gli attori coinvolti.

¹ Legge federale del 1° luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN; RS 451)

² Ordinanza del 7 novembre 2007 sui parchi d'importanza nazionale (Ordinanza sui parchi, OPar; RS 451.36)

- h) Il Parco Val Calanca è conosciuto in Svizzera come destinazione turistica dal carattere selvaggio, idonea a esperienze in sintonia con la natura e la cultura locale e che predilige la mobilità lenta.
- i) Il parco crea le condizioni per facilitare la promozione dei prodotti locali e la collaborazione tra aziende e favorisce lo smercio e la disponibilità dei prodotti.
- j) La vita sociale e le opportunità di incontri per la popolazione sono promosse e incentivate dal parco.
- k) I valori culturali e naturali del parco sono conosciuti e valorizzati tramite offerte formative e di sensibilizzazione.
- l) Il Parco Val Calanca è riconosciuto e apprezzato come piattaforma per lo sviluppo sostenibile, che promuove in primo luogo progetti e iniziative intercomunali e lavora con strumenti professionali per valutarne la sostenibilità.
- m) Le collaborazioni con la rete di attori attivi dentro il parco sono consolidate sul medio-lungo termine.

Art. 3 Principi per il raggiungimento degli obiettivi

¹ L'appartenenza al parco naturale regionale si basa sulla legislazione esistente (LPN e OPar). La legislazione sui parchi e l'appartenenza al Parco Val Calanca non generano ulteriori disposizioni legali.

² Con la firma del contratto i Comuni s'impegnano a orientare le loro attività, specialmente quelle d'incidenza territoriale, agli obiettivi strategici del parco nell'ottica di uno sviluppo regionale sostenibile secondo l'art. 2. La popolazione, le imprese e le istituzioni vengono motivate ad impegnarsi in questo sviluppo.

³ La responsabilità su come viene perseguito lo sviluppo sostenibile ai sensi dell'art. 2 spetta ai Comuni del parco. I diritti politici della popolazione e le competenze dei Comuni coinvolti e della Regione Moesa rimangono invariati.

⁴ Le utilizzazioni esistenti possono essere mantenute invariate. Il rinnovo, la costruzione e l'utilizzazione di infrastrutture e costruzioni sono possibili e possono essere pianificati e realizzati considerando gli obiettivi stabiliti nell'articolo 2.

⁵ L'Associazione Parco Val Calanca e i Comuni del parco favoriscono una struttura comunicativa trasparente.

Art. 4 Ente promotore del parco

¹ L'Associazione Parco Val Calanca è responsabile per l'istituzione, l'esercizio e la garanzia di qualità del parco secondo l'art. 25 OPar.

² I Comuni del parco sono soci dell'Associazione Parco Val Calanca e nell'Assemblea dei delegati dispongono del diritto di voto come stabilito nello statuto dell'Associazione Parco Val Calanca. I Comuni del parco possono esercitare i diritti stabiliti nello statuto dell'Associazione.

³ L'Associazione Parco Val Calanca si impegna al raggiungimento degli obiettivi stabiliti nell'art. 2, nell'attuazione dei progetti e nel raggiungimento degli indicatori definiti nell'ambito degli accordi programmatici con il Cantone e la Confederazione.

Art. 5 Contributi finanziari

I Comuni del parco pagano i contributi annuali stabiliti nello statuto dell'Associazione Parco Val Calanca e fissati dall'Assemblea dei delegati.

Art. 6 Modifica del contratto

¹ Il contratto del parco di principio non può essere modificato nel corso della sua durata fino al 2033.

² Eccezioni sono possibili solo in questi casi e possono essere approvate dall'Assemblea di delegati dell'Associazione Parco Val Calanca:

- a) Modifiche puramente formali e linguistiche possono essere intraprese dal Comitato direttivo dopo consultazione con i Comuni del parco e d'intesa con gli organi competenti della Confederazione e del Canton Grigioni. Ciò vale ad esempio per la modifica di nomi in seguito alla fusione di Comuni.
- b) Nel caso di una fusione di un Comune del parco con un Comune fuori dal perimetro del parco naturale è possibile una modifica formale del contratto del parco (p.es. modifica del nome del Comune), solo se il perimetro del parco non cambia in seguito alla fusione.

Art. 7 Adesione di altri Comuni

¹ I Comuni del parco offrono la possibilità a dei Comuni di preparare la loro eventuale adesione durante la durata della Charta. I Comuni interessati finanziano autonomamente gli studi necessari. Questi studi devono essere completati 24 mesi prima dell'entrata in vigore di un accordo di programma.

² La richiesta di integrazione deve essere approvata dall'Assemblea dei delegati e sarà poi sottoposta al parere del Cantone e della Confederazione.

³ L'integrazione effettiva è decisa dalla Confederazione e dal Cantone (o avviene al momento dell'attribuzione del marchio "parco").

⁴ Tale integrazione può avvenire solo all'inizio di un nuovo accordo programmatico.

⁵ L'integrazione sarà formalmente convalidata da un emendamento firmato solo dai Comuni di nuova adesione al parco e dall'Associazione "Parco Val Calanca".

Art. 8 Durata, disdetta e annullamento del contratto

¹ Il contratto del parco vale fino alla fine della fase decennale di esercizio, per la quale la Confederazione conferisce il marchio "Parco d'importanza nazionale" (presumibilmente fino al 31.12.2033).

² Il contratto del parco può essere disdetto non prima della fine della sua durata (art. 8 cpv 1).

³ Una disdetta anticipata è possibile per i seguenti motivi importanti:

- a) La Confederazione non assegna il marchio "Parco d'importanza nazionale" o lo sottrae all'ente promotore durante il periodo di validità del contratto.
- b) Le condizioni quadro legali per il parco naturale vengono modificate a livello federale o cantonale in modo tale che il proseguimento del contratto del parco per le parti contraenti risulta irragionevole.
- c) I contributi finanziari della Confederazione e/o del Cantone vengono ridotti in modo tale che la realizzazione dei progetti pianificati non risulta più possibile.

⁴ La disdetta anticipata secondo l'art. 8 cpv 3 può essere intrapresa dall'Assemblea dei delegati dell'Associazione Parco Val Calanca e da almeno 3 Comuni con l'intero territorio comunale nel perimetro. Con la decisione di annullamento viene stabilito anche il momento esatto dello scioglimento del contratto.

Art. 9 Entrata in vigore e rinnovo

¹ Il contratto entra in vigore con l'approvazione dell'Assemblea dei delegati e dei Comuni secondo l'art. 1 cpv 2.

² Se un Comune rifiuta il contratto del parco e il rimanente perimetro del parco rispetta i criteri secondo la LPN, art. 23g e l'OPar, art. 19, il contratto del parco entra in vigore con l'approvazione dei Comuni rimanenti e dell'Assemblea dei delegati.

³ Per il prolungamento esso deve essere di nuovo sottoposto per approvazione a tutti i Comuni del parco.

Firme dei Comuni

Comune	Data della votazione dell'Assemblea comunale o della Decisione del Municipio	Risultato	Firme e timbro
Buseno			<p>.....</p> <p>Sindaco</p> <p>.....</p> <p>Segretaria comunale</p>
Calanca			<p>.....</p> <p>Sindaco</p> <p>.....</p> <p>Segretaria comunale</p>
Rossa			<p>.....</p> <p>Sindaco</p> <p>.....</p> <p>Segretaria comunale</p>
Santa Maria in Calanca			<p>.....</p> <p>Sindaco</p> <p>.....</p> <p>Segretaria comunale</p>
Mesocco			<p>.....</p> <p>Sindaco</p> <p>.....</p> <p>Segretario comunale</p>

Firma dell'Ente promotore del parco

Approvato dall'Assemblea dei delegati il	Per l'Associazione Parco Val Calanca Il Presidente Il Vicepresidente
---	---